

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Contratto di locazione

N. _____ di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentoquaranta nove
addì dieci del mese di agosto
in Brindisi

Avanti di me Dr. Michele DI PIERRI fu Antonio

Segretario dell' Istituto suddetto, sono personalmente comparsi:

a) - Il Sig. Ubaldo VALLARINO di Giuseppe
nella qualità di Presidente dell' Istituto Autonomo Case Popo-
lari - Brindisi - nel cui nome ed interesse agisce;

b) - Il Sig. CASALINO Raffaele di Pietro
domiciliato in Brindisi,

i quali - - - rinunziando alla presenza dei testimoni sapendo essi leggere
e scrivere - - - alla presenza degli infrascritti testimoni convengono e sti-

pulano quanto appresso.

1) - Il Sig. Ubaldo VALLARINO di Giuseppe

nella espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

CASALINO Raffaele di Pietro

capace di obbligarsi, l'appartamento n. 20 piano I° scala C.

facente parte del I° lotto Case Popolari in Brindisi e compo-

sto di due vani e accessori, di proprietà dell'Istituto Case Popo-

lari - Brindisi ed in gestione dell'I. A. C. P.

2) - Il Sig. CASALINO Raffaele di Pietro

dichiara di accettare, come accetta, la locazione alle condizioni che qui seguono.

3) - La locazione avrà la durata di anni uno

con inizio dal 10 agosto 1949

e termine al 10 agosto 1950

Non è ammessa la tacita riconduzione e quindi senza bisogno di atti di disdetta o di licenza i locali dovranno lasciarsi liberi e disponibili da parte del locatario alla data suddetta salvo che non si provveda con nuovo atto, a rogarsi entro il 10 maggio di ogni anno, a rinnovare la locazione.

4) - La pigione mensile è stabilita in L. 1.500,- (lire millecinque

cento - - - - -) da pagarsi, a mese anticipato, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese al Cassiere dell'Istituto (Banco di Napoli).

Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello dell'acqua i quali saranno pagati dal locatario il primo direttamente alla Società Elettrica fornitrice ed il secondo all'Istituto, in base ai contatori, nella misura fissa mensile di L. quanto dovuto raggugliata alla erogazione giornaliera di litri 250 e l'eccedenza alla misura che starà per risultare.

Non è inoltre compresa la spesa per portierato, pulizia scale e spazi comuni, fognature, esazione a domicilio, ecc.

(5) - L'appartamento dovrà destinarsi ad esclusivo uso di abitazione.

Una diversa destinazione ovvero la mancanza di pagamento di una rata della pigione o del canone di consumo acqua o la inosservanza di una qualunque delle clausole nel presente riportate produrranno ipso iure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

6) - E' proibito il subaffitto o la cessione sia a titolo gratuito che oneroso in tutto o in parte, ammobiliato o non, dell'appartamento.

Parimenti è proibita la detenzione di animali domestici o da cortile e l'esercizio nelle abitazioni, di attività artigiane rumorose.

7) - Il locatario è responsabile dei danni causati all'immobile da incuria o negligenza ed ove non provveda direttamente a ripararli i relativi lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione dell'Istituto a tutte spese di lui.

8) - A garanzia dei patti e condizioni dinanzi iscritti, il locatario presta una cauzione di L. I. 500,- lire millecinquecento - - - - - come da bolletta n. 87 in data 30 agosto 1947.

9) - Le spese tutte del presente contratto sono a carico del locatario.

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me Segretario Rogante.

